



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

la presente immediatamente
Esecutiva.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

Numero 17 del 16.03.2021

Oggetto: Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze di personale, ex art. 33 D. Lgs. 165/2001, a valere per il 2021. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2021-2023 -art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001.

L'anno **2021** il giorno **16** del mese di **Marzo** alle ore **15,00**, nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Cognome	Nome	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	x	
D'Alterio	Paolo Castrese	Vice Sindaco	x	
De Nigris	Marinella	Assessore		x
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	x	
Sabia	Francesca	Assessore	x	
Rea	Francesco	Assessore	x	
Perrotta	Salvatore	Assessore		x

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale *Dott.ssa Paola Pucci*

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :

(X) GIUNTA COMUNALE - () DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D.Lgs. 165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze di personale, ex art. 33 D. Lgs. 165/2001, a valere per il 2021. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2021-2023 -art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa () comporta- (X) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area

li



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA


(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

Il Dirigente Area.....





Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze di personale, ex art. 33 D. Lgs. 165/2001, a valere per il 2021. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2021-2023 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

-il Comune di Marano di Napoli ha fatto ricorso, con Deliberazione di C.C. n. 82 del 29.09.2014, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000. Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è stato successivamente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 114 del 29.12.2014, senza ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, del D. Lgs. 267/2000;

-in data 07/03/2018 la Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 del D. Lgs. 267/2000, decideva il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Marano di Napoli, con la deliberazione n. 52/2018, avverso la quale l'ente proponeva ricorso, iscritto al n. 605/SR/EL, successivamente rigettato con sentenza n. 24/2018/EL del 13.04.2018, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

-in data 16/10/2018 con deliberazione n. 204, la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO di quanto disposto in materia di personale dalla normativa dettata dal Testo Unico degli Enti Locali in caso di dissesto finanziario, in particolare:

- dall'art. 243 del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "*Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti*", il quale al comma 7 prevede che gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario siano soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1 (controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale) da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a cui questo Ente peraltro è già soggetto;

-dall'art. 110 comma 4 che prevede che i contratti a tempo determinato relativi allo stesso articolo 110 siano risolti di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

-dall'art. 263 comma 2 che prevede che con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'Interno individui la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6;

-dall'art. 259, rubricato "*Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*" che al comma 6 prevede che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermini la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce;

- dall'art. 267, rubricato "*Prescrizioni sulla dotazione organica*" che prevede che per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265 (*Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*), la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non possa essere variata in aumento;

CONSIDERATO che la Regione Campania ha previsto con D.G.R. N.320 DEL 03.07.2012 la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale N15, composto dai comuni di Marano di Napoli e Quarto, afferente al Distretto n. 38 dell'A.S.L. Na2 Nord, con Capofila il Comune di Marano di Napoli;

PREMESSO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il quale è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI;

PRESO ATTO che il M.L.P.S. ha approvato le *"Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017"*;

ATTESO che le succitate *Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà"* prevedono come prima priorità di impiego, il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale garantendo sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti, e che gli Ambiti che presentato un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale, loro attribuite, all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale;

ATTESO nelle *Linee Guida* è specificato che *"I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, relativamente all'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio"*.

VERIFICATO che il comma 200, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, *"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 30.07.2019, quest'Ente ha deliberato l' *"Approvazione aggiornamento della III annualità del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 dell'Ambito Sociale Territoriale n. 15"*, in base alla quale è stata presentata presso la Regione Campania la programmazione del Fondo Povertà prevedendo tra i vari servizi l'assunzione di n.9 (nove) Assistenti Sociali per mesi 12 ulteriormente prorogabili per pari periodo, subordinatamente all'autorizzazione con apposito decreto da parte della stessa Regione Campania;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28.10.2019 con cui è stata prevista nel piano triennale dei fabbisogni triennio 2019-2021, l'assunzione di n. 9 Assistenti sociali, i cui contratti di lavoro, della durata di un anno, sono stati formalizzati nell'aprile 2020 per sole n. 3 unità, di cui due hanno già terminato il rapporto di lavoro in seguito a dimissioni volontarie;



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.09.2020, quest'Ente provvedeva a:

- deliberare la programmazione triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022 - annualità 2020, prevedendo tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato di n. 9 Assistenti Sociali categoria D1 finanziati con il Fondo lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito M.L.P.S.), calcolando altresì il limite della spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 259, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e, limitatamente all'assunzione di n. 9 Assistenti Sociali cat. D1 approvava il seguente prospetto contabile:

N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2019	COSTO ANNUO 2020
9	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			€ 34.173,46		€ 307.561,14 (non rileva ai fini del limite)

*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S.

- approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2023 limitatamente al personale a tempo determinato, senza la necessità di richiedere specifica autorizzazione alle assunzioni ivi previste in virtù del parere espresso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali prot. Uscita n.0006369 del 19/05/2020 richiamando un orientamento dalla Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali - COSFEL in cui si afferma che *“Per le assunzioni a tempo determinato, invece, la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso. Inoltre, la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l'integrale etero finanziamento non comporta per l'ente squilibri di bilancio.”*;
- riconfermare la consistenza della dotazione organica ex delibera 99/2020, in virtù del Piano triennale dei fabbisogni programmato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 259 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dichiarare l'assenza di personale eccedente o in sovrannumero confermando quanto già rilevato nella Deliberazione della C.S. n. 206/2018 di ricognizione con esito negativo delle eccedenze di personale per l'anno 2018 e successiva delibera di Giunta Comunale di approvazione del PTFP n. 99 del 30.09.2020;

VISTO che il Responsabile del Settore Politiche Sociali, ha richiesto la modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 limitatamente ai contratti di lavoro a tempo determinato per gli assistenti sociali ravvisando la necessità, per l'anno 2021, di prorogare per un anno il contratto già in essere e provvedere all'assunzione dei restanti 8 Assistenti Sociali per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12 mesi;

ATTESO che per le predette assunzioni si attingerà dalle graduatorie concorsuali delle Pubbliche Amministrazioni consultabili nel “Sistema di Monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA” presente sul portale del Ministero del Lavoro, nell'ambito della regione Campania e in subordine alle regioni limitrofe, previo sorteggio casuale della graduatoria da cui attingere inizialmente, acquisendo la disponibilità a gruppi di tre candidati idonei per ogni graduatoria, nel rispetto dell'ordine della stessa come sancito dalla Sentenza di Corte Cassazione n. 25986 del 16.11.2020;

RICHIAMATA la Decisione prot. n. 0018996 del 20 dicembre 2019 con cui la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al cui controllo questo Ente è soggetto ex art. 243 del Tuel, approvava le Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 56, 134 e 168/2019, limitatamente, tra l'altro, all'assunzione di n.9

assistenti sociali cat. D1 per mesi 12 eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S.;

DATO ATTO che l'art.6 - "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" - del D. Lgs. n.165/2001, prevede che:

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al **piano triennale dei fabbisogni** di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.***

...

4. *Nelle amministrazioni statali, **Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.***

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo **non possono assumere nuovo personale.***

RILEVATO, altresì, che:

- l'art.6-ter - "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale"- del D.Lgs. n.165/2001, ai commi 1 e 5 prevede che:

1. *Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;*

- l'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 ammette la proroga solo per i contratti a termine con durata iniziale inferiore ai ventiquattro mesi ad una duplice condizione: per quattro volte e comunque senza mai superare una durata massima complessiva di 36 mesi, e con il consenso del dipendente;

CONSIDERATO che le citate Linee di indirizzo sono state emanate con DPCM del 08/05/2018 e pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2018 e che, come ribadito allo punto 2.3 delle stesse "in sede di prima applicazione il divieto (di assunzione) di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo.";

- che in data 13.10.2020 questo Ente ha provveduto alla trasmissione del piano triennale dei fabbisogni attraverso il sistema Sico gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 ter D. Lgs. 165/2001;



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

RICHIAMATO l'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che recita al comma 4 che: *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. ..."*;

ATTESO che:

- il Piano Triennale del fabbisogno del personale costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli enti con lo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- il Piano determina la consistenza e il tetto della dotazione organica, ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 del D.lgs. 165/2001, che prevede che, in sede di definizione del piano *"ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima"*;

- la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere prevista nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc. sempre nei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

- tale Piano deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e deve tener conto di un ulteriore vincolo finanziario, dato dal tetto del «potenziale limite finanziario» della dotazione organica in essere, cioè degli oneri che l'ente sosterebbe se tutti i posti previsti in questo documento fossero coperti.

- costituisce ulteriore vincolo per la programmazione delle assunzioni l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

DATO ATTO che il presente PTFP viene redatto nel rispetto delle linee di indirizzo ministeriali, indicando la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non superano la "dotazione" di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti, e che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

ATTESO:

-che sono in fase di predisposizione i documenti di programmazione prodromici e necessari all'approvazione del bilancio di previsione triennio 2021-2023;

-che tali documenti programmatori devono essere coerenti e tener conto di tutte le attuali disposizioni normative in materia di dissesto, di contenimento della spesa di personale, di limitazione delle assunzioni nell'ambito del regime vincolistico vigente e che le cifre complessivamente destinate alla spesa di personale,

terranno conto di tutto il personale in servizio a tempo determinato e indeterminato, nonché degli attuali fabbisogni di personale e comprendono le risorse necessarie al finanziamento delle azioni di reclutamento relative al correlato e presente Piano Triennale dei fabbisogni 2021-2023;

RITENUTO, pertanto, necessario per l'anno 2021, aggiornare la consistenza del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà di M.L.P.S., ad integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.09.2020, prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso con attuale scadenza al 15.04.2021 più n. 1 assunzione ctg. D1 per 12 mesi (Fondo Povertà 2019) e l'assunzione dei restanti n. 7 Assistenti Sociali Cat. D1 a carico del Fondo Povertà 2018 in quanto due dei tre assistenti sociali assunti in data 16/04/2020 hanno cessato anticipatamente il rapporto con questa amministrazione avendo prestato servizio per un totale complessivo di mesi 12;

PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2021 – ASSISTENTI SOCIALI						
N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2020	15.04.2021	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S

DATO ATTO che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e alle necessità della popolazione, ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto e che la stessa;

CONSIDERATO che è possibile procedere all'assunzione di personale a tempo determinato con risorse eterofinanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso, secondo quanto indicato nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020 dell'Ufficio VII – Affari degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sulla base di un orientamento espresso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 aprile 2020;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che dovrà essere data informazione alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

PROPONE

Alla Giunta Comunale, per le motivazioni fin qui espresse, con l'adozione del seguente atto di:

APPROVARE il PTFP 2021/2023 limitatamente alle assunzioni del personale a tempo determinato, prevedendo per le figure di Assistente Sociale Cat. D1, la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso (con attuale scadenza al 15.04.2021) e l'assunzione dei restanti 8 Assistenti Sociali, a tempo determinato per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12 mesi, con copertura totale



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

mediante finanziamento del Fondo Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.)

PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2021 – ASSISTENTI SOCIALI						
N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2020	15.04.2021	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S

INVIARE la presente deliberazione all'Organo di revisione economico finanziaria per il parere da rendere ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione;

PROVVEDERE alla trasmissione del piano triennale dei fabbisogni attraverso il sistema Sico gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 ter D. Lgs. 165/2001;

COMUNICARE alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al cui controllo questo Ente è soggetto ex art. 243 del TUEL le predette assunzioni a tempo determinato, previste dal presente PTFP, con totale copertura di risorse etero-finanziate;

Marano di Napoli, lì

Il Dirigente ad interim Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Paola Pucci

Paola Pucci



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data in data 16/10/2018 con deliberazione n. 204, la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. n. 267/2000;

LETTA l'allegata proposta di deliberazione a firma del Dirigente ad interim dell'Area Economico-Finanziaria;
DATO ATTO che questo Ente è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

RITENUTO dover acquisire il parere dell'Organo dei Revisori;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

1. APPROVARE il PTFP 2021/2023 limitatamente alle assunzioni del personale a tempo determinato, prevedendo per le figure di Assistente Sociale Cat. D1, la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso (con attuale scadenza al 15.04.2021) e l'assunzione dei restanti 8 Assistenti Sociali (7 a carico Fondo Povertà 2018 e n. 1 Fondo Povertà 2019), a tempo determinato per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12 mesi, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.)

PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2021 – ASSISTENTI SOCIALI						
N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2020	15.04.2021	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

*FINANZIAMENTO CON FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ DEL M.L.P.S.

2. DARE ATTO che la presente programmazione è effettuata nel rispetto del vincolo sulla programmazione del piano triennale 2021-2023 del fabbisogno del personale, posto dal Piano di Recupero Mef, approvato con la Deliberazione di G.C. n. 17/2018 e n. 131/2019 in applicazione del D.L. 16/2014 art. 4, che impegna, al fine del recupero delle somme illegittimamente portate in aumento dei fondi risorse decentrate, parte della capacità assunzionale maturata dall'ente;
3. DARE ATTO che avendo questo Ente fatto dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con Deliberazione di C.C. n. 204 del 16.10.2018, è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e che pertanto tutte le assunzioni di personale previste nella presente programmazione di fabbisogno del personale sono subordinate all'autorizzazione da parte della suddetta Commissione;
➤ che l'autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali viene richiesta esclusivamente per le assunzioni previste per l'anno 2021, da effettuarsi entro il 31.12.2021, e che



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

- ogni assunzione già programmata nel 2021 ma non effettuata entro l'anno solare, sarà oggetto di futura ulteriore verifica e controllo da parte della Commissione competente, alla luce della normativa vigente del periodo di programmazione e assunzione;
- che limitatamente alle assunzioni di personale a tempo determinato integralmente etero-finanziate in esercizio provvisorio, l'ente procederà nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso, senza la necessità di acquisire specifica autorizzazione in virtù del parere espresso dalla Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali - COSFEL prot. Uscita n.0006369 del 19/05/2020 “*ciò in quanto l'integrale etero finanziamento non comporta per l'ente squilibri di bilancio*”;
 - che laddove non vengano rispettati i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 (come disposto dall'art. 9 comma 1-quinquies D.L. 24 giugno 2016, n. 113) l'Ente non procederà ad alcun tipo di assunzione;
4. RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;
5. INCARICARE il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, competente per il Personale, di procedere agli atti consequenziali alla presente deliberazione, in particolare:
- alla trasmissione del presente provvedimento all'Organo di revisione economico finanziaria per il parere da rendere ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm.;
 - all'invio della presente deliberazione corredata di tutti gli atti e le certificazioni necessarie, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al cui controllo questo Ente è soggetto ex art. 243 del Tuel, comunicando le predette assunzioni a tempo determinato, previste dal presente PTFP, con totale copertura di risorse etero-finanziate.
 - alla trasmissione del piano triennale dei fabbisogni attraverso il sistema Sico gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 ter D. Lgs. 165/2001;
 - all'invio di una copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, alla RSU e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 33 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
6. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Pucci



IL SINDACO
Rodolfo Visconti



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DETERMINAZIONE N.107 DEL 15/03/2021

Oggetto: Proposta delibera di G.C. del 09/03/2021 " Rideterminazione dotazione organica, ex art. 259 co.6 del D.Lgs n.165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze del personale, ex art.33 D.Lgs 165/2001 a valere per il 2021.Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni, triennio 2021-2023- art 39,comma1, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e art. 6 commi 2,3,6 del D.Lgs. n. 165/2001. "

Il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno DUEMILAVENTUNO in modalità conference call alle ore 10.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 138 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, nella seguente composizione:

nominativo	qualifica	presente	assente
<i>Dott. Alfonso Mordente</i>	presidente	X	
<i>Dott.ssa Michelina Affinito</i>	componente	X	
<i>Dott. Dionigi Fortunato</i>	componente	X	

e ha adottato la seguente determinazione

Il Collegio

- esaminata la proposta di delibera in oggetto ,trasmessa a mezzo pec in data 09/03/2021, e successiva rettifica del 15/03/2021 corredata dei seguenti allegati:
 1. Determina n. 19 del 01/03/2021, Ufficio di Piano ex lege 328/00 Ambito N15 , afferente le reimputazioni impegni di spesa 2020;
 2. Parere Ministero Interni prot. 6369 del 19/05/2020 ;
 3. Prospetto del programma delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2021- con la quantificazione della spesa pari ad € 307.561,14;

premesso che l'Ente

- con deliberazione di G.C. n. 99 del 30/09/2020 determinava la PTFP 2020/2022 annualità 2020 prevedendo tra l'altro l'assunzione a tempo determinato di n.9 assistenti sociali cat. D1 finanziati con il Fondo Povertà del MLPS e pertanto con spesa non soggetta al limite;
- considerato che l'Organo di revisione deve accertare che il documento sia improntato al criterio della riduzione complessiva della spesa nel rispetto dei vincoli assunzionali e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

rilevato

- che il plafond assunzionale per l'anno 2021 è stato oggetto di reimputazione di impegni di spesa con determina n. 19 del 01/03/2021;
- che limitatamente al piano occupazionale a tempo determinato, la cui spesa è finanziata dal Fondo Povertà e pertanto non soggetta al limite, l'Ente propone per l'anno 2021 le seguenti assunzioni:
 - a) proroga di un anno contratto in corso n.1 assistente sociale cat. D1 assunto già per il periodo 16/04/2020-15/04/2021 per una spesa complessiva annua di € 34.173,46 (fondo povertà 2019)
 - b) assunzione n. 1 assistente sociale cat. D1 (Fondo Povertà 2019)
 - c) assunzione di n. 7 assistenti sociali cat. D1 per il costo annuo complessivo di € 239.214,22(fondo povertà 2018)
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi Dirigenti competenti ex artt. 49 co.1 e 147 bis TUEL;

raccomanda

di procedere alle assunzioni a tempo determinato proposte assicurandosi che le stesse vengano effettuate nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso e di verificare

prima di procedere alle assunzioni previste il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

d e t e r m i n a

- di rendere il proprio favorevole parere alla proposta di cui in oggetto;
- di trasmettere copia della presente alla Commissione Straordinaria, al Segretario Comunale, al Dirigente del Settore Economico Finanziario (con allegato fascicolo).

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. ALFONSO MORDENTE – PRESIDENTE

DOTT.SSA MICHELINA AFFINITO – COMPONENTE

DOTT. DIONIGI FORTUNATO – COMPONENTE

14

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data ..1.8.03/2001



Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci
Paola Pucci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio